

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER APPALTI PUBBLICI
(tra i Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese)**

L'anno duemilasedici (2016), il giorno **ventotto (28)** del mese di **luglio (07)** presso la sede del Comune di **Canegrate (MI)**

TRA

IL COMUNE DI

CANEGRATE, Ente Capofila, con sede legale in Canegrate (MI), via Alessandro Manzoni n. 1, codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Roberto COLOMBO, nato a Canegrate (MI) il 11/02/1954, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/06/2016, esecutiva ai sensi di legge;

ED I COMUNI DI

SAN GIORGIO SU LEGNANO, con sede legale in San Giorgio su Legnano (MI), piazza IV Novembre n. 7, codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Walter CECCHIN, nato a Legnano (MI) il 26/08/1961, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

E DI

VILLA CORTESE, con sede legale in Villa Cortese (MI), piazza del Carroccio n. 15, codice fiscale 12345678910 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Alessandro BARLOCCO, nato a Cuggiono (MI) il 31/03/1976, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28/06/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE i Comuni indicati in intestazione, in attuazione di corrispondenti deliberazioni consiliari, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.lgs 50/2016, la Centrale Unica di Committenza approvando il presente testo

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si definisce:

- a) "Centrale Unica di Committenza", anche abbreviata in CUC, il soggetto aggregatore di appalti, forniture e concessioni, costituito secondo l'assetto organizzativo definito nella presente convenzione;
- b) "Comune e/o Ente beneficiario/Aderente" e "Committente" l'ente o gli enti associati che, in qualità di stazioni appaltanti, richiedono alla CUC l'attivazione delle procedure di selezione dei contraenti e a vantaggio dei quali vengono individuati dalla CUC i soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 2. - OGGETTO

La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, svolge il ruolo di soggetto espletante le procedure di selezione dei contraenti con le stazioni appaltanti convenzionate per l'affidamento di appalti di lavori o di forniture di beni e servizi, anche in forma di concessione, che i Comuni aderenti le commissionano.

La CUC, soggetto aggregatore, opera secondo lo schema organizzativo della Cabina di regia, rappresentando la struttura di riferimento per l'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione, anche indiretta, di tutte le fasi di individuazione dei contraenti con la Pubblica Amministrazione, fino all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto o della fornitura.

Tramite la CUC si realizza, a beneficio dei Comuni associati:

- a) l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- b) una migliore programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi nonché una gestione più efficace ed efficiente delle procedure, anche attraverso il conseguimento di economie di scala, laddove sussistano le condizioni di opportunità, in funzione della programmazione di cui all'art.21 del D.Lgs. 50/2016;
- c) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione;
- d) valorizzazioni delle risorse umane impiegate, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
- e) i risparmi di spesa, le economie di scala e le sinergie tecnico - produttive tra i Comuni convenzionati.

Art. 3. - ATTIVITÀ

Compete, nei modi e forme qui convenuti, alla CUC ogni attività necessaria all'individuazione del contraente con la Pubblica Amministrazione, dalla fase di avvenuta comunicazione dell'adozione della determinazione a contrattare da parte del Comune Beneficiario e fino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria.

In tale ambito alla CUC compete, tra l'altro:

- a) quantificare l'importo delle eventuali spese necessarie per lo svolgimento delle procedure, da recepire, da parte dei Comuni aderenti, nella determina a contrattare;
- b) richiedere il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G. padre), qualora dovuto in base alle modalità organizzative definite dal Tavolo di Coordinamento;
- c) Nominare il Responsabile Unico del Procedimento di Selezione ai sensi della L. 241/90.

Anche per il tramite del citato Responsabile Unico del Procedimento di Selezione, la CUC provvede a:

- I) recepire, se elaborato dall'Ente Aderente, o redigere e sottoscrivere il bando di gara o la lettera d'invito e curare gli adempimenti conseguenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;
- II) nominare la Commissione di gara, quando necessaria, individuando il Presidente anche dietro proposta del Committente;
- III) verificare il possesso dei requisiti di partecipazione;

IV) assolvere gli obblighi di comunicazione ai concorrenti relativi a tutte le fasi di gara;

V) curare gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione provvisoria, compresa la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio;

VI) proporre al Comune Beneficiario l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

Inoltre la CUC, tramite i propri organismi, cura ogni attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento delle criminalità, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, limitatamente a quanto incidente nelle procedure di selezione dei contraenti con Pubblica Amministrazione a lei affidate dalla presente Convenzione.

Art. 4. - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Ente Capofila della presente convenzione è il Comune di Canegrate.

La vigilanza sulla CUC in tema di trasparenza ed anticorruzione compete agli organi preposti dell'Ente capofila.

Al Sindaco del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci, compete la nomina del Responsabile della CUC.

La nomina di Responsabile della CUC è annuale e, in ogni caso, non può superare il mandato del Sindaco che l'ha disposta. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del Sindaco che ha provveduto alla nomina, decade anche la nomina a Responsabile della CUC.

In attuazione del principio di rotazione nell'assunzione delle cariche di vertice, la nomina a Responsabile della CUC può essere rinnovata consecutivamente non più di una volta.

Il Tavolo di Coordinamento è autorizzato ad avvalersi, per le sue funzioni e per lo svolgimento delle selezioni, del personale tecnico e amministrativo dei Comuni aderenti, secondo le esigenze organizzative che verranno definite nel programma delle attività.

Il Gruppo Ristretto, per le singole procedure, viene individuato, di norma e salvo diverse e specifiche esigenze organizzative, nel personale del Comune beneficiario.

La CUC, per il tramite del Responsabile Unico della Procedura Selettiva, attiva le procedure convenute dal Tavolo di Coordinamento, nelle tempistiche indicate nel Programma delle Attività, una volta ricevuta la determina a contrattare, con l'adozione dei relativi schemi d'atto, da parte del Comune Beneficiario.

Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria da parte del Responsabile Unico della Procedura Selettiva e previa verifica sommaria degli atti e delle attività svolte effettuata dal Tavolo di Coordinamento e a seguito di assenso di questi, la CUC, per il tramite del suo Responsabile, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, ai fini dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva e degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività proprie, tanto il Responsabile della CUC quanto il Responsabile Unico della Procedura Selettiva, anche come delegato del primo, può chiedere chiarimenti, integrazioni, approfondimenti e modifiche al Comune aderente sugli atti da questi predisposti.

Art. 5. - ORGANI E COMPETENZE

Sono organi della CUC:

- a) il Sindaco del Comune capo-fila;
- b) la Conferenza dei Sindaci;
- c) il Responsabile della CUC;
- d) il Tavolo di Coordinamento;
- e) il Gruppo Ristretto.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipano, anche mediante delega ad assessori, tutti i Comuni aderenti alla CUC ed è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila, o suo delegato.

La Conferenza dei Sindaci, costituita con la presenza dei rappresentanti di tutti gli Enti aderenti e deliberando a maggioranza dei presenti:

- a) fornisce indirizzi programmatici;
- b) formula interpretazioni sulle modalità di funzionamento della CUC;
- c) elabora proposte di modifica della convenzione, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali;
- d) presta l'assenso alla partecipazione in convenzione alla CUC di nuovi Comuni;
- e) approva il bilancio di previsione, qualora la CUC venga chiamata a gestire denaro in proprio, e la relazione sulle attività svolte, con allegato l'eventuale conto consuntivo delle risorse gestite in proprio, predisposto dal Responsabile della CUC, da inoltrare ai Comuni aderenti per i conseguenti adempimenti;
- f) formula soluzioni bonarie su questioni insorte sulle modalità operative e/o applicative della convenzione.

Al Tavolo di Coordinamento partecipano tutti i Responsabili degli Uffici cui è assegnata la competenza in materia di appalti e forniture pubbliche, in qualsiasi modo indicati negli atti regolamentari dei Comuni aderenti.

Questo è validamente costituito con la presenza di almeno un rappresentante per ogni Comune aderente.

Il Tavolo di Coordinamento al proprio interno può organizzarsi in due gruppi autonomi di lavoro, uno per gli appalti di lavori e servizi tecnici, l'altro per le forniture di beni e servizi.

Al Tavolo di Coordinamento compete, in particolare:

- a) l'elaborazione della disciplina sulle modalità organizzative, inclusa l'eventuale individuazione ed organizzazione di sedi decentrate o periferiche, per il miglior funzionamento della CUC, alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità d'azione;
- b) la scelta sulle modalità di individuazione dei contraenti per ciascuna acquisizione delegata alla CUC;
- c) l'elaborazione del Programma delle attività, contenente anche la calendarizzazione delle procedure selettive, secondo le esigenze dei diversi Comuni convenzionati, con l'indicazione del Responsabile Unico della Procedura selettiva;

- d) l'individuazione delle procedure per le quali costituire il Gruppo Ristretto;
- e) la formulazione di linee guida e direttive, nonché l'elaborazione di schemi tipo che i Comuni Aderenti recepiscono nella predisposizione degli atti di gara;
- f) la verifica sulle procedure espletate dal Responsabile Unico del Procedimento di Selezione e l'autorizzazione al Responsabile della CUC alla trasmissione atti all'Ente beneficiario.

Il Gruppo Ristretto, composto da almeno 2 componenti scelti di norma tra i dipendenti del Comune beneficiario delle procedure selettive attivate, è organo eventuale, con compiti di elaborazione degli atti e gestione delle procedure.

Il Tavolo di Coordinamento è presieduto dal Responsabile della CUC, così come individuato nell'art. 4.

Il Gruppo Ristretto è, di norma, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento selettivo, competendo al Responsabile della CUC compiti di vigilanza ed, eventualmente, di avocazione delle procedure.

Nel caso in cui il Tavolo di Coordinamento decide per la costituzione di due autonomi gruppi di lavoro, il Responsabile della CUC individuato può richiedere la nomina di un secondo Responsabile della CUC in modo da assegnare a ciascun gruppo di lavoro uno specifico Responsabile.

In caso in cui sussistono 2 Responsabili di CUC questi si coordinano per il corretto svolgimento dei lavori della Centrale.

Ai Presidenti del Tavolo di Coordinamento e del Gruppo Ristretto compete, tra l'altro, il compito di convocare i rispettivi organi, coordinandone le attività.

Su ogni decisione del Tavolo di Coordinamento è dato potere di veto motivato al Responsabile della CUC.

Il Responsabile della CUC coordina tutte le fasi delle procedure selettive affidate dai Comuni aderenti, ed espletate, salvo il caso di avocazione e/o sostituzione, per ogni singola procedura, dal Responsabile Unico del Procedimento di Selezione individuato dal Tavolo di Coordinamento all'atto dell'elaborazione del Programma delle Attività. Quest'ultimo, di norma, può coincidere con il Responsabile Unico di Procedimento, come individuato dall'Ente aderente beneficiario della procedura selettiva, o essere individuato tra i componenti del Tavolo di Coordinamento.

Al Responsabile della CUC spetta, inoltre, un limitato potere di modifica del Programma delle Attività di cui al precedente comma 7, lettera c), potendo variare la calendarizzazione delle procedure, individuare o modificare il nominativo dei componenti del Gruppo Ristretto, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento di Selezione.

Art. 6. - COMPETENZE DEGLI ENTI ADERENTI

Fermi restando i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza dei singoli Enti Aderenti, sia la fase che precede l'attivazione delle procedure di selezione o gara (quali la programmazione e la scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, l'approvazione dei progetti, degli schemi di bando o delle lettere d'invito, la validazione degli atti, ecc.) sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria (quali le verifiche per l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto, la consegna lavori, la direzione lavori, le verifiche di contabilità, i collaudi).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a) le attività di programmazione;
- b) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto per l'approvazione nonché gli schemi di bando o lettera d'invito, recependo, a tal fine, le linee guida, le direttive e gli schemi tipo adottati dal Tavolo di Coordinamento;
- e) l'adozione della determina a contrattare;
- f) l'aggiudicazione definitiva;
- g) la stipula del contratto d'appalto.

Art. 7. - ONERI ECONOMICI E RISORSE FINANZIARIE

Il Comune Beneficiario assume tutti gli oneri economici ed i costi amministrativi delle procedure di gara o selettive attivate.

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti e devono trovare copertura all'interno dei quadri economici dei singoli interventi.

Le somme necessarie allo svolgimento delle gare di appalto sono individuate, da parte degli Enti e autorizzate previa richiesta del Responsabile della CUC, preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese generali" che deve essere utilizzata per il funzionamento della CUC, per spese di pubblicità, per le Commissioni di gara e per i supporti tecnici alla CUC.

Art. 8. - GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONSEGUENTE ALLE GARE EFFETTUATE

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di appalto di lavori, di acquisizione di beni e servizi o di concessione gestite dalla Centrale di Committenza, questa collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio del diritto di difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale di Committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione.

Al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza di valutare la possibilità di costituirsi in giudizio, eventualmente sperando anche intervento volontario, l'Ente beneficiario che abbia ricevuto l'atto introduttivo del contenzioso giurisdizionale ne fornisce immediatamente e, comunque, entro 5 giorni dalla notifica, copia integrale alla CUC e, per lei, al Responsabile della CUC.

Analogamente la CUC provvede a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni dalla notifica, copia dell'atto introduttivo di giudizio che chiama in causa in via diretta il soggetto aggregatore all'Ente Beneficiario per le valutazioni del caso.

Art. 9. - SEDE

La sede della CUC è presso il Comune Capofila della convenzione, così come individuato nel precedente art. 4.

Il Tavolo di Coordinamento, secondo le modalità organizzative prescelte, può istituire una o più sedi decentrate o periferiche.

Art. 10. - GARE ACCORPATE

Al fine di conseguire obiettivi di economia di spesa e di razionalizzazione delle procedure, anche dietro invito della Conferenza dei Sindaci, il Tavolo di Coordinamento può disporre l'attivazione di gare uniche, eventualmente suddivise in lotti, che riguardino lavori e acquisizione di beni e servizi rientranti nelle linee programmatiche degli Enti aderenti.

Art. 11. - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Il Responsabile della CUC, con l'ausilio del Tavolo di Coordinamento e degli Uffici finanziari del Comune capo-fila, redige annualmente una relazione in merito alle attività svolte dalla CUC, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, per l'approvazione, e all'organo che esercita sulla CUC le funzioni di controllo sugli atti e le attività.

Qualora la CUC, secondo le modalità organizzative prescelte in seno al Tavolo di Coordinamento, abbia necessità di gestire risorse economiche in proprio, il Responsabile della CUC è chiamato ad elaborare, in collaborazione con gli Uffici finanziari del Comune capo-fila, un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, quest'ultimo allegato alla relazione annuale sulle attività svolte, da far approvare dalla Conferenza dei Sindaci e da mettere a disposizione dell'organo che esercita sulla CUC funzioni di controllo sugli atti e le attività.

Art. 12. - DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il recesso dalla presente convenzione del singolo Ente aderente è consentito in qualsiasi momento ma sempre comunque al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC dall'Ente aderente che intende esercitare il diritto di recesso.

Il recesso deve avvenire con formale preavviso di almeno trenta giorni da inoltrare al Responsabile della CUC; questi provvede ad informare tempestivamente la Conferenza dei Sindaci, per il tramite del suo Presidente.

Art. 13. - INGRESSO DI ALTRI COMUNI IN CONVENZIONE

Alla CUC prevista e disciplinata dalla presente convenzione possono aderire anche altri Comuni.

A tal fine il Comune interessato all'ingresso in Convenzione formula istanza al Sindaco del Comune capo-fila che procede a convocare la Conferenza dei Sindaci per l'assenso all'ampliamento della CUC.

Ottenuto l'assenso è onere di ogni singolo Comune aderente convocare il rispettivo Consiglio Comunale per la formale ammissione del nuovo Comune alla CUC.

La procedura amministrativa per l'ingresso di nuovi Comuni è gestita dal Responsabile della CUC.

Le procedure devono essere espletate nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di adesione.

Letto, confermato e sottoscritto

CANEGRATE, 28/07/2016

Il Sindaco di CANEGRATE
Ente Capofila

Il Sindaco di SAN GIORGIO SU LEGNANO

Il Sindaco di VILLA CORTESE
